



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. 385 del 07/12/2020

**Oggetto: misure di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -
ordinanza sindacale di proroga sospensione attività didattiche**

IL SINDACO

Visti e richiamati in premessa:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per epidemia COVID-19 a seguito della dichiarazione di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

il D.L. n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25/03/2020 recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale; l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Tenuto conto del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni della legge n. 74 del 14/07/2020 recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 08/08/2020;

Richiamato il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, con il quale veniva ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visti i DPCM, pubblicati in Gazzetta Ufficiale recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare:

il DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 04/11/2020, avente efficacia dal 6 novembre 2020, in particolare l'art. 1, comma 9, lettera s): *"le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro*

dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”;

il DPCM del 3 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 301 del 03/12/2020, avente efficacia dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 il quale prevede, all'art. 1, comma 1 lettera s): “per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza”.

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020, con la quale si è stabilito il passaggio della Campania da “zona rossa” a “zona arancione”, dove è prevista “l'attività didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020 con la quale si dispone:

“1.1 con decorrenza dal 20 novembre e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti – con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che omprendano la prima. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale di servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

Preso atto del fatto che è, pertanto, prevista sul territorio regionale, la ripresa, delle attività educative in presenza ad eccezione della scuola secondaria di secondo grado;

Ritenuto che, a tutt'oggi, con la persistenza sul territorio comunale di una situazione sanitaria ancora preoccupante per i dati forniti quotidianamente dall'ASL, sia necessaria l'adozione di ulteriori

misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di sanità, sicurezza e ordine pubblico, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto il calendario delle festività natalizie 2020 che prevede, in Regione Campania, la chiusura delle scuole dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, fermo restando quanto già stabilito con Ordinanza della Regione Campania n. 93, **la proroga della sospensione delle attività didattiche, in presenza, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché quelle delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nonché le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità fino al 22/12/2020 compreso, con ripresa delle attività il giorno 7 gennaio 2021, salvo ulteriori provvedimenti.**

È consentita l'attività in presenza del personale tecnico amministrativo e delle direzioni per garantire l'ordinaria amministrazione dell'istituzione scolastica.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
che sia pubblicata sull'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
che sia trasmessa, per quanto di competenza, ai Dirigenti Scolastici, al Comando di Polizia locale e a tutti i Responsabili di Settore;
che sia comunicata alla cittadinanza tramite manifesti e altri strumenti idonei di comunicazione;
che sia comunicata a mezzo pec a:
Prefettura U.T.G. Di Salerno;
Regione Campania;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Castel San Giorgio;
All'ASL Salerno DS n. 60;

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.

AVVERTE

Che l'inottemperanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

Che, avverso alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 è ammesso ricorso, alternativamente al TAR Campania – Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Dalla Residenza Municipale, 07/12/2020

